

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO  
DEL MERCATO DEL CONTADINO**

L'ASSESSORE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
DI LALLO GABRIELE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Teresina D'Alfonso**

## REGOLAMENTO

### “MERCATO CONTADINO”

#### **Finalità**

Il Mercato degli Agricoltori è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo e riduzione del prezzo finale. Il produttore locale potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti.

In particolare il Mercato degli Agricoltori nasce per:

- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali, le di qualità; “mercati senza mercati” che accorciano la filiera, in quanto l'incontro diretto tra produttore e consumatore;
- accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, e con garanzie sull'origine dei cibi;
- promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e rispetto del territorio;
- promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.
- rispetto della stagionalità- permettendo di ritrovare immediatamente il senso delle stagioni

#### **Definizioni**

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del c. c., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D. Lgs. n. 228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge".

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti

dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

### **Normativa di riferimento**

Il D.Lgs. n. 228/01 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il D.M. n. 3510 del 20/11/07, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/06, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's 2 Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

### **Articolo 1**

#### **Ubicazione e caratteristiche del mercato**

Il Mercato Contadino avrà le seguenti caratteristiche:

**Luogo di svolgimento:** Piazzale antistante il parcheggio coperto - Via Montegrappa

**Dimensioni:** n. 20 posteggi aventi dimensione:

N. 10 posti di mq 9,00 (3x3)

N. 10 posti di mq 12 (4x3)

**Periodo di svolgimento:** annuale.

**Frequenza:** SABATO o aumenti delle giornate di vendita conseguente ad aumento di richieste oltre la ventesima, salvo edizioni straordinarie, da concordare preventivamente e che possono aver luogo in concomitanza con altre manifestazioni che si svolgono in centro storico.

**Orari:** inizio allestimento ore: 7,30

inizio vendita ore: 8,00

cessazione attività di vendita ore: 13,00

disallestimento entro le ore: 14,00

## Articolo 2

### **Soggetti ammessi alla vendita**

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo dei Comuni di San Salvo, dei paesi limitrofi e dei comuni appartenenti all'associazione dei comuni Trigno - Sinello.

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

Per la partecipazione, gli imprenditori agricoli di cui sopra, dovranno presentare la domanda la quale dovrà contenere:

- anagrafica completa dell'azienda;
- descrizione dell'attività aziendale;
- indicazione delle modalità di allevamento e coltivazione;
- descrizione dei prodotti che saranno posti in vendita e relativa stagionalità;
- periodi dell'anno in cui l'imprenditore agricolo è disponibile a partecipare al mercato;
- indicazione dell'ubicazione territoriale dell'azienda agricola;

## Articolo 3

### **Assegnazione dei posteggi**

Al fine di garantire una partecipazione qualificata di imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico relativo a n. 20 posteggi (con dimensione di cui all'art. 1) nei seguenti modi:

- priorità domande presentate da singoli imprenditori agricoli ecooperative di imprenditori e loro consorzi che hanno le proprie aziende nel Comune di San Salvo;

in caso di disponibilità di posteggi :

- priorità alle domande presentate da singoli imprenditori agricoli cooperative di imprenditori e loro consorzi che hanno le proprie aziende nei Comuni limitrofi;
- successivamente ai Comuni appartenenti all'associazione dei Comuni "Trigno-Sinello", in tal caso ai fini dell'assegnazione verrà valutata in primo luogo la

differenziazione merceologica volta a garantire varietà nell'offerta, in secondo luogo l'ordine di presentazione dell'istanza.

#### **Articolo 4**

##### **Gestione e controllo**

La gestione è assunta direttamente dal Comune di San Salvo tramite il Servizio Attività Produttive e il Comando della Polizia Municipale che deve accertare il rispetto del seguente regolamento;

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

#### **Articolo 5**

##### **Categorie merceologiche rappresentate**

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato Contadino sono le seguenti:

prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, ottenuti secondo le norme:

- a. internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico
- b. rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- c. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- verdura fresca e secca
- farine e preparati
- frutta fresca e secca
- succhi di frutta e di verdura
- pasta e pasta ripiena
- cereali
- latte
- yogurt
- formaggi e latticini
- uova
- salumi
- sottoli e sottaceti
- prodotti da forno dolci e salati
- confetture e marmellate
- miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
- olio e aceto

- passate e pelati
- condimenti e spezie
- dolci
- funghi e tartufi,
- castagne e prodotti del sottobosco
- vini e liquori
- piante e fiori
- e quant'altro non menzionato, ma appartenente al seguente gruppo

## **Articolo 6**

### **Vendita ed altre attività consentite**

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- a. degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva ;
- b. attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;
- c. vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura

## **Articolo 7**

### **Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato**

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

L'autorizzazione alla partecipazione può essere revocata a coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente disciplinare e con la normativa di riferimento in materia.

## **Articolo 8**

### **Modalità di vendita**

Nell'area del mercato contadino la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato al soggetto autorizzato a ciascun operatore, utilizzando banchi di vendita, , automarket, e, in ogni caso, le strutture di cui si è dotato il soggetto autorizzato che a termine del mercato deve essere rimosso, e portato via dall'area indicata per lo svolgimento del mercato

E' consentito l'accesso agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci, sempre che gli stessi non siano funzionali alla vendita.

In ogni caso gli operatori devono:

- a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di cui al presente disciplinare devono essere svolte in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione, dalla quale il consumatore dovrà ottenere le conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità.

Ogni azienda dovrà esporre un cartello, con l'indicazione della denominazione dell'azienda agricola e della località da cui proviene.

Al termine del mercato ogni operatore dovrà curare la pulizia del proprio spazio e dello spazio antistante, depositando i rifiuti prodotti negli appositi contenitori.

E' consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe

## **Articolo 9**

### **Cause di estromissione dal mercato**

Le aziende partecipanti al mercato sono tenute alla condivisione ed al rispetto del presente disciplinare ed alla collaborazione con il Comune e le altre aziende partecipanti per il buon esito del mercato.

L'inosservanza del disciplinare comporterà l'esclusione definitiva dal mercato.

## **Articolo 10**

### **Assenze**

Gli imprenditori agricoli ammessi alla vendita che non si presentano all'orario stabilito sono considerati assenti a tutti gli effetti;

L'assenza dal mercato, non giustificata, per 3 (tre) edizioni nell'arco dell'anno solare, comportano l'estromissione dell'imprenditore dal mercato.

## **Articolo 11**

### **Circolazione stradale**

Per non creare situazioni di intralcio, è vietata la vendita in forma itinerante da parte di commercianti e dei produttori agricoli nella zona del mercato e nelle seguenti strade:

Via Montegrappa e traverse;  
Via Trignina e traverse;  
Via Madonna delle Grazie e traverse;  
Via Montenero e traverse;  
Via Il Caravaggio e traverse;  
C.so Garibaldi e traverse;  
Via Stingi e traverse;  
Via Ripalta e traverse

## **Articolo 12**

### **Sanzioni**

Salvo che il fatto non sia diversamente e specificatamente punito dalla legge, chiunque viola le disposizioni di cui al presente regolamento è soggetto, ai sensi dell'art. 17 bis del dlgs n. 267/2000 e s.m.i., alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni per le violazioni previste da altre specifiche norme vigenti.